

---

Decreto del Presidente della Repubblica **24 aprile 1982, n. 335** (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. n. 158, del 10 giugno). Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia (\*).

(\*) Con rettifiche pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 173, del 25 giugno 1982.

---

## Capo I

### ISTITUZIONE DEI RUOLI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETA FUNZIONI DI POLIZIA

#### Art. 1.

Istituzione dei ruoli.

Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono istituiti i seguenti ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia:

- a) ruolo degli agenti;
- b) ruolo degli assistenti;
- c) ruolo dei sovrintendenti;
- d) ruolo degli ispettori;
- e) ruolo dei commissari;
- f) ruolo dei dirigenti.

Salvo quanto specificato nei successivi articoli, il personale appartenente ai predetti ruoli, nello svolgimento dei compiti istituzionali sanciti dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, svolge anche le attività accessorie necessarie al pieno assolvimento dei compiti di istituto.

#### Art. 2.

Dotazioni organiche.

La dotazione organica dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta le funzioni di polizia è fissata nella tabella A allegata al presente decreto legislativo.

In corrispondenza dei posti occupati dal personale inquadrato nei ruoli ad esaurimento di cui agli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo relativo all'inquadramento del personale che espleta funzioni di polizia, sono resi indisponibili altrettanti posti nel ruolo ordinario degli agenti e nella qualifica iniziale nel ruolo dei commissari, istituiti con il presente decreto legislativo.

#### Art. 3.

Gerarchia.

La gerarchia fra gli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia è determinata come segue: dirigenti, commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti.

Nell'ambito dello stesso ruolo la gerarchia è determinata dalla qualifica e, nella stessa qualifica, dall'anzianità. L'anzianità è determinata dalla data del decreto di nomina o di promozione; a parità di tale data, da quella del decreto di promozione o di nomina alla qualifica precedente e, a parità delle predette condizioni, dall'età, salvi, in ogni caso, i diritti risultanti dalle classificazioni ottenute negli esami di concorso, negli scrutini per merito comparativo e nelle graduatorie di merito.

## Capo II

### Art. 4. Ruolo degli Agenti.

Il ruolo degli agenti è articolato in due qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:

agente;

agente scelto.

### Art. 5. Funzioni del personale appartenente al ruolo degli agenti.

Al personale appartenente al ruolo degli agenti della Polizia di Stato sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria.

Detto personale svolge mansioni esecutive con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualifiche possedute.

Può, altresì, in relazione ad una eventuale specifica preparazione professionale posseduta, espletare compiti di addestramento del personale della Polizia di Stato.

### Art. 6. Nomina ad agente.

La nomina alla qualifica iniziale del ruolo degli agenti si consegue secondo le disposizioni degli articoli 47, 48 e 50 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

### Art. 7. Promozione ad agente scelto.

La promozione ad agente scelto si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi gli agenti che alla data dello scrutinio abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio, ivi compreso il periodo di frequenza del corso di cui all'art. 48 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Per il personale assunto ai sensi della legge 8 luglio 1980, n. 343, ai fini del precedente comma, il servizio prestato dalla data dell'iniziale reclutamento è computato per intero.

## Capo III

### Art. 8. Ruolo degli Assistenti.

Il ruolo degli assistenti è articolato in tre qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:

assistente;

assistente principale;

assistente capo.

### Art. 9. Funzioni del personale appartenente al ruolo degli Assistenti.

Al personale del ruolo degli assistenti è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Agli assistenti ed assistenti principali è attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria; agli assistenti capo

è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

Al personale delle qualifiche di assistente e di assistente principale sono attribuite mansioni esecutive con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria; a detto personale possono essere altresì conferiti incarichi specialistici, di coordinamento e di comando di uno o più agenti in servizio operativo.

Al personale della qualifica di assistente capo sono attribuite le mansioni indicate nel comma precedente, con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alla qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

Il personale del ruolo degli assistenti può svolgere in relazione alla professionalità posseduta compiti di addestramento del personale della Polizia di Stato.

#### Art. 10.

Nomina ad Assistente.

I posti disponibili nella qualifica iniziale del ruolo degli assistenti vengono conferiti, secondo il turno di anzianità senza demerito, agli agenti scelti con almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica.

#### Art. 11.

Promozione ad assistente principale. \*

La promozione alla qualifica di assistente principale si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale è ammesso il personale con la qualifica di assistente, che alla data dello scrutinio stesso abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

#### Art. 12.

Promozione ad assistente capo.

La promozione alla qualifica di assistente capo si consegue previo superamento di un apposito corso di aggiornamento di durata non inferiore a 30 giorni, da espletarsi di regola annualmente, presso uno degli istituti di cui al n. 5 dell'art. 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121, secondo modalità di attuazione e programmi stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.

#### Art. 13.

Corso di aggiornamento.

L'ammissione al corso di cui al precedente articolo, nei limiti dei posti che si renderanno disponibili al 31 dicembre dell'anno in cui si svolge il corso stesso, avviene mediante scrutinio per merito assoluto, al quale è ammesso il personale che abbia compiuto almeno dieci anni di effettivo servizio nella qualifica di assistente principale alla data di inizio del corso.

#### Art. 14.

Dimissione dal corso.

Sono dimessi dal corso gli assistenti principali che:

- 1) dichiarano di rinunciare al corso;
- 2) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di dieci giorni, anche se non consecutivi.

Nel caso di infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche, gli assistenti principali sono ammessi a partecipare di diritto al primo corso successivo al riconoscimento della loro idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non abbiano riportato sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

Gli assistenti principali di sesso femminile, la cui assenza è stata determinata da maternità, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela

delle lavoratrici madri. Sono espulsi dal corso gli assistenti principali responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

I provvedimenti di dimissione o di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'Istituto.

#### Art. 15.

##### Decorrenza della promozione.

La promozione alla qualifica di assistente capo viene conferita agli idonei a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è concluso il corso. Il personale ammesso a ripetere il corso per infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale è stato dimesso.

#### Capo IV

#### Art. 16.

##### Ruolo dei sovrintendenti.

Il ruolo dei sovrintendenti è articolato in quattro qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:

vice sovrintendente;

sovrintendente;

sovrintendente principale; \*

sovrintendente capo.

#### Art. 17.

##### Funzioni del personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti.

Agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. Il personale delle qualifiche di vice sovrintendente e di sovrintendente svolge mansioni esecutive, richiedenti una adeguata preparazione professionale e con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria; al suddetto personale può essere, altresì, affidato il comando di più agenti in servizio operativo o di piccole unità operative, cui impartisce ordini dei quali controlla l'esecuzione e di cui risponde; collabora con i propri superiori gerarchici e può sostituirli in caso di temporanea assenza o impedimento.

Al personale della qualifica di sovrintendente principale, oltre a quanto già specificato, possono essere attribuiti incarichi specialistici, richiedenti particolari conoscenze ed attitudini; può essere, altresì, affidato il compito di sostituire i superiori gerarchici nel comando di posti di polizia o di unità equivalenti, in caso di temporanea assenza o impedimento, o per esigenze di servizio. Al personale della qualifica di sovrintendente capo, oltre a quanto già specificato, sono attribuite mansioni richiedenti una particolare preparazione professionale ed il comando di posti di polizia o di unità equivalenti.

Il personale del ruolo dei sovrintendenti svolge, in relazione alla professionalità posseduta, anche i compiti del personale della Polizia di Stato.

#### Art. 18.

##### Nomina a vice sovrintendente.

La nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti si consegue, nel limite dei posti disponibili nella qualifica stessa alla data del bando di concorso, mediante concorso interno per esame teorico-pratico e superamento di un successivo corso di formazione tecnico-professionale, presso l'istituto per sovrintendenti di

polizia.

Al concorso sono ammessi gli appartenenti ai ruoli degli agenti e degli assistenti, che abbiano compiuto almeno quattro anni di servizio effettivo.

#### Art. 19.

Modalità del concorso e del corso di formazione.

Per le modalità del concorso di cui all'articolo precedente e per lo svolgimento del successivo corso di formazione tecnico-professionale, di durata non inferiore a sei mesi, si osservano le disposizioni di cui all'art. 51 della legge 1° aprile 1981 , n. 121.

#### Art. 20.

Dimissione dal corso.

é dimesso dal corso il personale che:

1) dichiara di rinunciare al corso;

2) è stato per qualsiasi motivo assente dal corso per più di trenta giorni, anche se non continuativi, e di quarantacinque giorni per infermità riportata durante il corso. Nell'ipotesi che essa sia stata contratta a causa delle esercitazioni pratiche, il personale è ammesso a partecipare di diritto al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non abbia riportato sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i trenta giorni è stata determinata da maternità, è ammesso a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. é espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'Istituto.

#### Art. 21.

Decorrenza della promozione.

La promozione alla qualifica di vice sovrintendente viene conferita secondo l'ordine di graduatoria del corso, a decorrere dalla data di conclusione del corso stesso. Il personale ammesso a ripetere il corso per infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale è stato dimesso e nella stessa graduatoria si colloca, nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto corso.

#### Art. 22.

Promozione a sovrintendente.

La promozione alla qualifica di sovrintendente si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i vice sovrintendenti che alla data dello scrutinio stesso abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica

#### Art. 23.

Promozione a sovrintendente principale. \*

La promozione alla qualifica di sovrintendente principale si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i sovrintendenti che, alla data dello scrutinio stesso, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

#### Art. 24.

Promozione a sovrintendente capo.

La promozione alla qualifica di sovrintendente capo si consegue:

1) mediante scrutinio per merito comparativo, nel limite della metà dei posti disponibili, al quale sono ammessi i sovrintendenti principali che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto almeno tre anni di effettivo servizio nella qualifica;

2) mediante scrutinio per merito assoluto, nel limite dei restanti posti disponibili, al quale sono ammessi i sovrintendenti principali che, alla data in cui si effettua lo scrutinio, abbiano compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

Le promozioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le vacanze. I promossi per merito comparativo precedono nel ruolo i promossi per merito assoluto. La frazione di posto, eventualmente risultante dalla ripartizione prevista dal primo comma, è arrotondata all'unità, per eccesso, in favore dell'aliquota di cui al precedente punto 2; ove non sia possibile assegnare almeno un posto allo scrutinio per merito comparativo, tutti i posti disponibili sono conferiti con lo scrutinio per merito assoluto.

## Capo V

### Art. 25.

#### Ruolo degli ispettori.

Il ruolo degli ispettori della Polizia di Stato è articolato in quattro qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:

vice ispettore;

ispettore;

ispettore principale; \*

ispettore capo.

### Art. 26.

#### Funzioni del personale del ruolo degli ispettori.

Al personale di ruolo degli ispettori sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.

Nell'espletamento dei compiti di istituti gli appartenenti al ruolo degli ispettori sono diretti collaboratori dei commissari e dei dirigenti della Polizia di Stato.

I vice ispettori e gli ispettori svolgono funzioni di sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attività investigativa, e possono sostituire i superiori gerarchici in caso di assenza o di impedimento. Gli ispettori possono, altresì, essere preposti alla direzione di unità operative di carattere investigativo con le connesse responsabilità per le direttive e istruzioni impartite e per i risultati conseguiti.

Agli ispettori principali ed agli ispettori capo, oltre alle suddette funzioni, sono attribuite quelle di indirizzo e coordinamento di più unità operative di carattere investigativo, nell'ambito delle direttive generali, con piena responsabilità per l'attività svolta.

In caso di assenza o di impedimento gli ispettori principali e gli ispettori capo possono sostituire il titolare, che non sia autorità locale di pubblica sicurezza, direzione di uffici o di reparti. Il personale del ruolo degli ispettori svolge, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di formazione o di istruzione del personale della Polizia di Stato.

### Art. 27.

#### Nomina a vice ispettore.

La nomina a vice ispettore si consegue secondo le modalità stabilite dagli articoli 52 e 53 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

CFR[DM 14.01.1991 n. 179 ]

#### Art. 28.

Promozione ad ispettore.

La promozione alla qualifica di ispettore si consegue mediante scrutinio per merito assoluto nei limiti dei posti disponibili alla data dello scrutinio stesso, al quale è ammesso il personale con qualifica di vice ispettore che abbia compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio, ivi compreso il periodo di frequenza del corso di cui all'art. 53 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

#### Art. 29.

Promozione ad ispettore principale. \*

La promozione alla qualifica di ispettore principale si consegue nei limiti dei posti disponibili mediante concorso per titoli di servizio ed esame colloquio al quale è ammesso il personale con qualifica di ispettore che abbia conseguito almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica stessa.

#### Art. 30.

Concorso per titoli di servizio ed esame colloquio.

Il concorso per titoli di servizio ed esame colloquio, di cui al precedente art. 29, è indetto annualmente con decreto del Ministro dell'interno, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale. Il bando deve contenere l'indicazione del numero dei posti, il termine di presentazione delle domande e le modalità di partecipazione.

Le modalità del concorso, l'individuazione delle categorie dei titoli di servizio da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria, le materie oggetto dell'esame colloquio e la composizione della Commissione esaminatrice sono stabiliti con le procedure di cui al terzo comma dell'art. 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

#### Art. 31.

Promozione ad ispettore capo. \*

La promozione alla qualifica di ispettore capo si consegue nei limiti dei posti disponibili mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con qualifica di ispettore principale che abbia compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica stessa.

#### Art. 32.

Ruolo dei commissari.

Il ruolo dei commissari è articolato in quattro qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

vice commissario;

commissario;

commissario capo;

vice questore aggiunto.

Capo VI

### Art. 33.

#### Funzioni del personale del ruolo dei commissari.

Il personale appartenente al ruolo dei commissari, cui sono attribuite le funzioni previste dal paragrafo II, n. 5 dell'art. 36 della legge 1° aprile 1981, n. 121, riveste le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.

I vice commissari ed i commissari espletano le suddette funzioni in collaborazione con i funzionari preposti alla direzione degli uffici e reparti cui sono addetti.

Ai commissari è, altresì, affidata la direzione di uffici o reparti, con le connesse responsabilità per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti.

In caso di assenza o di impedimento, i vice commissari sostituiscono il titolare nella direzione dell'ufficio o reparto.

Ai commissari capi ed ai vice questori aggiunti, oltre alle suddette funzioni, sono attribuite quelle di indirizzo e di coordinamento di più unità organiche, nell'ambito dell'ufficio o reparto cui sono addetti. Essi sono, altresì, preposti ad uffici o reparti non riservati al personale del ruolo dei dirigenti, con piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti. I commissari capi ed i vice questori aggiunti sono collaboratori dei dirigenti della Polizia di Stato e li sostituiscono nella direzione di uffici o reparti, in caso di assenza o impedimento.

Gli appartenenti al ruolo dei commissari provvedono altresì all'addestramento del personale dipendente e svolgono, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di istruzione e formazione del personale della Polizia di Stato.

### Art. 34.

#### Nomina a vice commissario.

La nomina a vice commissario si consegue secondo le modalità stabilite dagli articoli 55 e 56 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

### Art. 35.

#### Promozione a commissario.

La promozione alla qualifica di commissario si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di vice commissario che abbia compiuto due anni di servizio effettivo nella qualifica.

### Art. 36.

#### Promozione a commissario capo.

La promozione alla qualifica di commissario capo si consegue mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale che abbia compiuto almeno tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica.

### Art. 37.

#### Promozione a vice questore aggiunto.

La promozione alla qualifica di vice questore aggiunto si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di commissario capo che abbia compiuto quattro anni di servizio effettivo nella qualifica.

## Capo VII

### Art. 38.

#### Ruolo dei dirigenti.

Il ruolo dei dirigenti è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

primo dirigente;

dirigente superiore;

dirigente generale.

### Art. 39.

#### Funzioni del personale appartenente al ruolo dei dirigenti.

Ferme restando le funzioni previste dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, e dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, agli appartenenti al ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato è attribuita la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza.

I dirigenti generali della Polizia di Stato sono preposti agli uffici indicati nella tabella A allegata.

I dirigenti superiori della Polizia di Stato sono preposti alle questure, ai servizi presso il dipartimento della pubblica sicurezza, nonché agli altri uffici di cui all'art. 31 della legge 1° aprile 1981, n. 121, che abbiano particolare rilevanza e che siano determinati con decreto del Ministro dell'interno.

I primi dirigenti della Polizia di Stato oltre a svolgere le funzioni vicarie presso le questure, sono preposti alle divisioni o uffici di pari livello ed ai commissariati di particolare rilevanza, nonché agli altri uffici e reparti determinati con decreto del Ministro dell'interno; sono, altresì, preposti alle divisioni presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

I dirigenti della Polizia di Stato svolgono anche funzioni ispettive.

Ai primi dirigenti della Polizia di Stato, che non svolgono funzioni vicarie, è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

I dirigenti della Polizia di Stato, preposti agli uffici o reparti o istituti d'istruzione hanno altresì la responsabilità dell'istruzione, della formazione e dell'addestramento del personale dipendente.

### Art. 40.

#### Nomina a primo dirigente.

La nomina a primo dirigente si consegue mediante corso di formazione dirigenziale, con esame finale, al quale è ammesso il personale del ruolo dei commissari in possesso della qualifica di vice questore aggiunto o con nove anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo.

L'ammissione al corso, nel limite dei posti che si prevede si renderanno disponibili alla data della sua conclusione, aumentati del 50% con arrotondamento all'unità per eccesso, si consegue mediante concorso interno per titoli di servizio ed esami.

Al concorso per titoli di servizio ed esami, sarà ammesso, secondo l'ordine di ruolo, a cominciare dalla qualifica più elevata, nel limite di otto volte i posti da conferire, il personale di cui al primo comma che nell'ultimo quinquennio abbia riportato il giudizio complessivo di <<ottimo>> di cui al successivo art. 62.

Il concorso per titoli ed esami è indetto annualmente con decreto del Ministro dell'interno da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale.

Gli aspiranti indicano nella domanda i titoli di servizio di cui al punto c) del successivo comma settimo allegando la documentazione di cui l'Amministrazione non sia in possesso.

Il direttore della Direzione centrale del personale presso il Dipartimento della pubblica sicurezza invia alla commissione esaminatrice del concorso l'elenco dei titoli posseduti da ciascun aspirante, il fascicolo personale, copia dello stato matricolare, le domande ed i titoli prodotti dagli interessati.

Le categorie di titoli di servizio ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:

- a) rapporti informativi e giudizi complessivi del quinquennio anteriore, punti 25;
- b) qualità delle funzioni svolte con particolare riferimento alla specifica competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilità assunta in relazione alla sede di servizio, punti 10;
- c) incarichi e servizi speciali conferiti con specifico provvedimento dall'Amministrazione, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale, punti 6;
- d) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale del candidato, con particolare riguardo al profitto tratto dai corsi professionali, punti 4;
- e) idoneità conseguita in precedenti corsi di formazione dirigenziale, punti 3,50;
- f) speciali riconoscimenti, punti 1,50.

L'esame consiste in:

- 1) una prova scritta teorico-pratica di carattere professionale;
- 2) un colloquio rivolto ad accertare il grado di preparazione professionale del candidato, con particolare riferimento alle funzioni dirigenziali che sarà chiamato a svolgere.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato nella prova scritta un punteggio non inferiore a 30 cinquantiesimi.

Il punteggio sia per la prova scritta che per il colloquio è espresso in cinquantiesimi e l'esito delle prove è considerato favorevole quando la votazione non sia per ciascuna di esse inferiore a trenta cinquantiesimi.

La votazione complessiva è data dalla somma del voto riportato nella valutazione dei titoli e della media del voto riportato nella prova scritta e del voto ottenuto nel colloquio. A parità di punteggio, ha la preferenza il candidato con qualifica più elevata e, a parità di qualifica, il candidato collocato prima del ruolo di anzianità.

Il personale, che per due volte non consegue l'idoneità nelle prove d'esame, non potrà più essere ammesso al concorso di cui al presente articolo.

#### Art. 41.

##### Corso di formazione dirigenziale.

Il corso di formazione dirigenziale -- cui provvede l'Istituto superiore di polizia -- è ad indirizzo spiccatamente professionale e mira a perfezionare la conoscenza delle tecniche attinenti ai compiti istituzionali, senza peraltro prescindere dall'approfondimento della cultura giuridica indispensabile per l'esercizio delle funzioni dirigenziali.

Il corso ha la durata di sei mesi.

I programmi e le modalità del corso saranno stabiliti con la procedura di cui al penultimo comma dell'art. 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

#### Art. 42.

##### Commissione del concorso per titoli ed esami.

La commissione del concorso per titoli ed esami, nominata con decreto del Ministro dell'interno, è composta da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi con qualifica non inferiore a consigliere di Stato e da quattro membri di cui tre scelti tra i dirigenti della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore, due dei quali ricoprono le funzioni di questore, e uno scelto tra i dirigenti dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a dirigente superiore, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario direttivo in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

#### Art. 43.

Attribuzione della qualifica di dirigente superiore.

La qualifica di dirigente superiore, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, viene conferita mediante scrutinio per merito comparativo di cui all'art. 61 del presente decreto legislativo, ai primi dirigenti che compiano alla stessa data tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

Le promozioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.

#### Art. 44.

Collocamento a riposo d'ufficio dei primi dirigenti.

A decorrere dal 25 aprile 1984, i primi dirigenti valutati e non promossi che abbiano compiuto 30 anni di effettivo servizio nei ruoli dei commissari e dei dirigenti della Polizia di Stato, di cui 10 nella qualifica rivestita, escluso il periodo trascorso nella posizione di vice questore del ruolo ad esaurimento, sono collocati a riposo d'ufficio con la qualifica di dirigente superiore.

#### Art. 45.

Collocamento a disposizione.

I dirigenti generali della Polizia di Stato possono, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, essere collocati a disposizione del Ministero dell'interno, quando sia richiesto dall'interesse del servizio.

I dirigenti generali della Polizia di Stato collocati a disposizione vi possono rimanere per tre anni, salvo quando siano investiti di incarichi speciali, nel qual caso lo stato di disposizione si protrae per tutta la durata dell'incarico stesso.

I dirigenti generali della Polizia di Stato a disposizione non possono eccedere il numero di tre oltre quello dei posti del ruolo organico.

#### Art. 46.

Collocamento a riposo d'ufficio.

Ai dirigenti generali e dirigenti superiori della Polizia di Stato continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 249 del testo unico approvato con decreto del Presidente ente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

### Titolo II

## NORME PARTICOLARI DI STATO

### Capo I

#### Art. 47.

### Diritti e doveri.

I diritti e i doveri del personale della Polizia di Stato sono previsti e disciplinati dal capo V della legge 1° aprile 1981, n. 121, dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, in quanto compatibili, nonché dalle norme del presente decreto legislativo.

#### Art. 48.

### Obbligo di residenza.

Il personale di cui al presente decreto legislativo deve risiedere nel luogo ove ha sede l'ufficio o reparto cui è destinato. Il capo dell'ufficio o reparto, per rilevanti ragioni, autorizza il dipendente che ne faccia richiesta a risiedere altrove, quando ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento d'ogni altro suo dovere.

Dell'eventuale diniego è data comunicazione scritta all'interessato. Il provvedimento deve essere motivato.

#### Art. 49.

### Congedi.

I congedi per il personale di cui al presente decreto legislativo sono disciplinati dagli articoli 36 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Il congedo ordinario per il personale con oltre 25 anni di servizio ha la durata di 45 giorni.

Il diritto al congedo ordinario matura dalla data di nomina in prova.

Per il personale assunto ai sensi della legge 8 luglio 1980, n. 343 si applicano, nel primo anno di servizio, le disposizioni previste per i militari di leva.

I congedi degli allievi, che frequentano i corsi per la nomina ad agente in prova, vice ispettore in prova e vice commissario in prova, sono disciplinati dai regolamenti dei rispettivi istituti di istruzione.

#### Art. 50.

### Incompatibilità.

Il personale di cui al presente decreto legislativo non può esercitare il commercio, l'industria né alcuna professione o mestiere o assumere impieghi pubblici o privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, salvo i casi previsti da disposizioni speciali.

Il divieto di cui al comma precedente non si applica nei casi di società cooperative tra impiegati dello Stato.

Il personale può essere prescelto come perito o arbitro, previa autorizzazione del Ministro o del capo dell'ufficio da lui delegato.

#### Art. 51.

### Diffida.

Il personale di cui al presente decreto legislativo, che contravvenga al divieto previsto dall'art. 50, viene diffidato dal Ministro dell'interno, o dal capo dell'ufficio da lui delegato, a cessare dalla situazione di incompatibilità.

Decorsi quindici giorni dalla diffida, senza che la incompatibilità sia cessata, il personale stesso decade dall'impiego.

Il relativo provvedimento è adottato con decreto del Ministro dell'interno, sentito il consiglio di amministrazione.

La circostanza che il dipendente abbia obbedito alla diffida di cui al primo comma del presente articolo non preclude l'eventuale azione disciplinare.

#### Art. 52.

Aspettativa.

Salvo quanto previsto dal successivo art. 53, e ferme restando le disposizioni degli articoli 81, secondo comma, 88 e 89 della legge 1° aprile 1981, n. 121, per il personale di cui al presente decreto legislativo l'aspettativa è disciplinata dalla normativa vigente per gli impiegati civili dello Stato.

#### Art. 53.

Mandato amministrativo o politico.

Il personale di cui al presente decreto legislativo, candidato alle elezioni politiche ed amministrative, non può prestare servizio per tre anni nell'ambito della circoscrizione nella quale si è presentato come candidato.

Il personale non può prestare servizio nella circoscrizione ove è stato eletto per tutta la durata del mandato amministrativo o politico, e, comunque, per un periodo non inferiore a tre anni, e deve essere trasferito nella sede più vicina, compatibilmente con la qualifica rivestita.

Il personale eletto a cariche amministrative viene collocato in aspettativa, a domanda, per tutta la durata del mandato amministrativo, con il trattamento economico previsto dall'art. 3 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078.

Detto personale, ove non si avvalga della facoltà prevista dal comma precedente, è autorizzato ad assentarsi dal servizio dal Capo dell'ufficio o reparto nel quale presta servizio, per il tempo necessario all'espletamento del mandato amministrativo, con diritto oltre che al trattamento economico ordinario anche agli assegni, alle indennità per servizi e funzioni di carattere speciale, ai compensi per speciali prestazioni ed al compenso per lavoro straordinario, in relazione all'orario di servizio prestato ed ai servizi di istituto effettivamente svolti.

I periodi di aspettativa e di assenza sono considerati a tutti i fini come servizio effettivamente prestato.

#### Art. 54.

Revisione delle piante organiche degli uffici e dei reparti periferici.

Le piante organiche degli uffici o reparti periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, determinati ai sensi dell'art. 31 della legge 1° aprile 1981, n. 121, possono essere modificati con decreto del Ministro dell'interno, in relazione ai mutamenti di carattere non temporaneo che intervengano nelle situazioni locali.

#### Art. 55.

Trasferimenti.

I trasferimenti di sede del personale di cui al presente decreto legislativo, fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 88 della legge 1° aprile 1981, n. 121, possono essere disposti a domanda dell'interessato, ove questi abbia prestato servizio nella stessa sede ininterrottamente per quattro anni. A tal fine l'Amministrazione rende noto semestralmente, per ogni sede, il numero delle domande presentate dal personale distinte per ruoli e qualifiche, e pubblica annualmente l'elenco delle sedi disagiate, individuate con decreto del Ministro, sentito il Consiglio nazionale di polizia.

Il personale che presta servizio nelle sedi disagiate può chiedere il trasferimento dopo due anni di permanenza in sede.

Nel disporre il trasferimento d'ufficio l'Amministrazione deve tener conto delle esigenze di servizio e anche delle situazioni di famiglia e del servizio già prestato in sedi disagiate.

Il trasferimento ad altra sede può essere disposto anche in soprannumero all'organico dell'ufficio o reparto

quando la permanenza del dipendente nella sede nuoccia al prestigio dell'amministrazione o si sia determinata una situazione oggettiva di rilevante pericolo per il dipendente stesso, o per gravissime ed eccezionali situazioni personali.

La destinazione del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato è disposta dal capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.

#### Art. 56.

Comando presso altra amministrazione.

Il personale di cui al presente decreto legislativo può essere comandato a prestare servizio presso altre amministrazioni, o enti che svolgono attività di polizia.

Il comando è disposto, per tempo determinato e in via eccezionale, per riconosciute e particolari esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza.

Al comando si provvede con decreto dei Ministri competenti, sentiti l'interessato e il consiglio di amministrazione.

Per i dirigenti generali si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti.

Salvo i casi previsti dai precedenti commi è vietata l'assegnazione, anche temporanea, di personale a reparti od uffici non dipendenti dalle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza.

Al personale comandato si applica, altresì, per quanto compatibile, la disposizione di cui all'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e successive modificazioni.

#### Art. 57.

Collocamento fuori ruolo.

Il collocamento fuori ruolo del personale di cui al presente decreto legislativo continua ad essere disciplinato dalla normativa vigente in materia, in quanto compatibile.

#### Art. 58.

Cause di cessazione dal servizio.

Le cause di cessazione dal servizio del personale di cui al presente decreto legislativo sono quelle previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, nonché dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

I limiti di età per il collocamento a riposo sono quelli previsti dalla tabella B allegata al presente decreto.

#### Art. 59.

Richiamo in servizio.

Per speciali esigenze di servizio della Polizia di Stato e nei limiti delle vacanze di ciascun ruolo, il Ministro dell'interno può, sentiti gli interessati, richiamare coloro che abbiano prestato servizio nei ruoli degli agenti, degli assistenti e dei sovrintendenti che non siano stati collocati a riposo oltre il cinquantottesimo anno di età.

Il richiamo in servizio è disposto con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro.

Il richiamo ha la durata di un anno e può essere prorogato di un anno qualora perdurino le esigenze di servizio e continui a sussistere la vacanza in organico.

Il Ministro dell'interno può disporre, con decreto motivato, il ricollocamento a riposo del personale richiamato anche prima della scadenza annuale.

Il personale di cui al presente articolo cessa, comunque, dalla posizione di richiamo al compimento del sessantesimo anno di età.

Nei confronti del personale richiamato possono essere disposte promozioni per merito straordinario e continuano ad applicarsi le norme relative allo stato giuridico vigente per i ruoli di appartenenza.

#### Art. 60.

Riammissione in servizio.

La riammissione in servizio del personale di cui al presente decreto è disciplinata dall'art. 132 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Non può essere riammesso il personale dispensato dal servizio per infermità.

#### Art. 61.

Norme relative agli scrutini.

Non è ammesso a scrutinio il personale di cui al presente decreto legislativo che nei tre anni precedenti lo scrutinio stesso abbia riportato sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

Gli scrutini per merito assoluto, previsti dal presente decreto legislativo, sono disciplinati dall'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Lo scrutinio per merito comparativo consiste nel giudizio della completa personalità dell'impiegato emesso sulla base dei titoli risultanti sul fascicolo personale e dello stato matricolare, con particolare riferimento ai rapporti informativi e relativi giudizi complessivi.

Negli scrutini per merito comparativo si dovrà tener conto, altresì, degli incarichi e servizi svolti e della qualità delle funzioni, con particolare riferimento alla competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilità assunte, anche in relazione alla sede di servizio.

Salvo quanto diversamente previsto dal presente decreto legislativo, per gli scrutini si applicano le disposizioni previste dagli articoli 15 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

#### Art. 62.

Rapporti informativi.

Per il personale di cui al presente decreto legislativo con qualifica inferiore a dirigente superiore, deve essere redatto, entro il mese di gennaio di ciascun anno, un rapporto informativo che si conclude con il giudizio complessivo di <<ottimo>>, <<distinto>>, <<buono>>, <<mediocre>> o <<insufficiente>>.

Il giudizio complessivo deve essere motivato.

Al personale nei confronti del quale, nell'anno cui si riferisce il rapporto informativo, sia stata inflitta una sanzione disciplinare più grave della deplorazione, non può essere attribuito un giudizio complessivo superiore a <<buono>>.

Con decreto del Ministro dell'interno saranno stabilite le modalità in base alle quali deve essere redatto il rapporto informativo, volto a delineare la personalità dell'impiegato, tenendo conto dei seguenti parametri di giudizio, da prevedere in tutto o in parte in relazione alle diverse funzioni attribuite al personale di ciascun ruolo ed alle relative responsabilità:

1) competenza professionale;

- 2) capacità di risoluzione;
- 3) capacità organizzativa;
- 4) qualità dell'attività svolta;
- 5) altri elementi di giudizio.

Per ciascuno degli indicati parametri, dovranno essere previsti più elementi di giudizio, per ognuno dei quali sarà attribuito all'organo competente alla compilazione del rapporto informativo, di cui ai successivi articoli 64, 65 e 66, un punteggio variabile da un minimo di 1 ad un massimo di 3.

Il consiglio di amministrazione ogni triennio determina mediante coefficienti numerici i criteri di valutazione dei titoli, in relazione alle esigenze delle singole carriere.

#### Art. 63.

##### Giudizio complessivo.

L'organo competente ad esprimere il giudizio complessivo di cui ai successivi articoli, può, con adeguata motivazione, variare in più o in meno, nei limiti indicati all'ultimo comma del precedente articolo, i punteggi relativi ai singoli elementi di giudizio.

Ha altresì facoltà di attribuire complessivamente due punti al personale che abbia riportato il punteggio massimo previsto per ciascun elemento.

L'appartenente alla Polizia di Stato prima di apporre la firma sul modulo col quale gli è comunicato il giudizio complessivo, prende visione del rapporto informativo.

Entro trenta giorni dalla comunicazione, può ricorrere al consiglio di amministrazione, con facoltà di inoltrare il ricorso in piego chiuso.

#### Art. 64.

Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. Il rapporto informativo, per il personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, è compilato:

- a) per il primo dirigente, dal direttore della direzione centrale o ufficio dove presta servizio; il rapporto informativo viene vistato al capo della polizia che, per il tramite della Direzione centrale del personale, lo trasmette con le proprie osservazioni al consiglio di amministrazione per il giudizio complessivo;
- b) per il vice questore aggiunto e per il commissario capo o qualifiche equiparate, dal direttore della divisione da cui dipendono; il rapporto informativo viene vistato dal direttore della direzione o ufficio centrale presso il quale prestano servizio che, per il tramite della direzione centrale del personale, lo trasmette con le proprie osservazioni al consiglio di amministrazione per il giudizio complessivo;
- c) per il commissario ed il vice commissario o qualifiche equiparate, dal direttore della divisione presso la quale prestano servizio. Il giudizio complessivo è espresso dal capo della Polizia;
- d) per il personale dei ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti o qualifiche equiparate, dal direttore della divisione da cui dipende. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore della direzione o ufficio centrale presso il quale presta servizio;
- e) per il personale dei ruoli degli assistenti e degli agenti o qualifiche equiparate, dal funzionario dal quale direttamente dipende. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore della divisione presso la quale il personale interessato presta servizio.

Per il personale in servizio presso l'ufficio per il coordinamento e la pianificazione di cui all'art. 5, lettera a) della legge 1° aprile 1981, n. 121, competente alla compilazione del rapporto informativo è il direttore

dell'ufficio predetto.

#### Art. 65.

Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso le questure e gli uffici dipendenti.

Il rapporto informativo, per il personale di cui al presente decreto legislativo in servizio presso le questure e gli uffici da esse dipendenti, ai sensi dell'art. 31, numeri 2, 4 e 5 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è compilato:

a) per il primo dirigente, dal questore; il rapporto informativo viene vistato dal capo della Polizia che, per il tramite della direzione centrale del personale, lo trasmette con le proprie osservazioni al consiglio di amministrazione per il giudizio complessivo;

b) per il vice questore aggiunto e per il commissario capo, dal primo dirigente dal quale direttamente dipendono o dal vice questore vicario nell'ipotesi che il personale stesso non dipenda da un primo dirigente. Il rapporto informativo viene vistato dal questore che, per il tramite della direzione centrale del personale, lo trasmette con le proprie osservazioni al consiglio di amministrazione per il giudizio complessivo;

c) per il commissario, il vice commissario ed il personale dei ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti, dal primo dirigente dal quale dipendono o dal vice questore vicario nell'ipotesi che il personale stesso non dipenda da un primo dirigente. Il giudizio complessivo è espresso dal questore;

d) per il personale dei ruoli degli assistenti e degli agenti, dal funzionario o dall'ispettore o dal sovrintendente dal quale direttamente dipende. Il giudizio complessivo è espresso dal primo dirigente o dal vice questore vicario, nell'ipotesi che il personale stesso non dipenda da un primo dirigente.

#### Art. 66.

Organi competenti alla compilazione del ruolo informativo per il personale in servizio

presso uffici e reparti periferici dipendenti dal Dipartimento della pubblica sicurezza.

Il rapporto informativo, per il personale di cui al presente decreto legislativo, in servizio presso gli uffici e reparti indicati ai numeri 3), 6), 7), 8) e 9) dell'art. 31 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è compilato:

a) per il primo dirigente, dal direttore della direzione o ufficio centrale del dipartimento della pubblica sicurezza da cui dipende; il rapporto informativo viene vistato dal capo della Polizia che, per il tramite della direzione centrale del personale, lo trasmette con le proprie osservazioni al consiglio di amministrazione per il giudizio complessivo;

b) per il vice questore aggiunto e per il commissario capo, dal primo dirigente dal quale direttamente dipendono o dal direttore della divisione della direzione o ufficio centrale competente, nell'ipotesi che il personale stesso non dipenda da un primo dirigente. Il rapporto informativo viene vistato dal direttore della stessa direzione o ufficio centrale che, per il tramite della direzione centrale del personale, lo trasmette con le proprie osservazioni al consiglio di amministrazione per il giudizio complessivo;

c) per il commissario ed il vice commissario ed il personale dei ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti, dal primo dirigente dal quale dipendono o dal direttore della divisione della direzione o ufficio centrale competente nell'ipotesi che il personale interessato non dipenda da un primo dirigente. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore della stessa direzione o ufficio centrale;

d) per il personale dei ruoli degli assistenti e degli agenti, dal funzionario o dall'ispettore o dal sovrintendente dal quale direttamente dipende. Il giudizio complessivo è espresso dal primo dirigente o dal direttore della divisione della direzione o ufficio centrale competente, nella ipotesi che il personale stesso non dipenda da un primo dirigente.

#### Art. 67.

Rapporto informativo per il personale in posizione di comando o fuori ruolo.

Per il personale di cui al presente decreto nella posizione di comando o fuori ruolo, si applica l'art. 53 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per quanto compatibile.

#### Art. 68.

##### Consiglio di amministrazione.

Sulle questioni attinenti allo stato giuridico del personale direttivo e dirigente di cui al presente decreto legislativo si esprime il consiglio di amministrazione di cui alla lettera d) dell'art. 146 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 modificato dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775 e e dalla legge 2 agosto 1975, n. 387.

I rappresentanti elettivi del personale sono fissati in numero di quattro.

Con decreto del Ministro dell'interno saranno dettate norme per l'elezione dei rappresentanti del personale, in modo da assicurare la presenza di almeno un funzionario appartenente al ruolo dei dirigenti o a quello dei commissari.

#### Art. 69.

##### Commissioni per il personale non direttivo della Polizia di Stato.

Sulle questioni concernenti lo stato giuridico e la progressione di carriera del personale non direttivo di cui al presente decreto si esprimono specifiche commissioni, rispettivamente per il personale del ruolo degli ispettori, per quello del ruolo dei sovrintendenti e per quello dei ruoli degli assistenti e degli agenti, presiedute da un vice capo della Polizia o da un dirigente generale in servizio presso il dipartimento della pubblica sicurezza e composte da quattro membri scelti fra i dirigenti in servizio presso lo stesso dipartimento.

Delle predette commissioni fanno parte quattro rappresentanti del personale eletti ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 68.

In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte da funzionari della carriera direttiva.

La nomina dei componenti e dei segretari delle commissioni viene conferita con provvedimento del capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.

All'inizio di ogni anno le commissioni propongono al consiglio di amministrazione di cui all'art. 68, per l'approvazione, i criteri di massima che verranno seguiti negli scrutini per merito comparativo e per merito assoluto.

#### Art. 70.

Preposizione all'Istituto superiore di polizia ed alla Scuola di perfezionamento per le forze di polizia.

I dirigenti generali dell'Amministrazione civile dell'interno, provenienti dal ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, possono essere preposti all'Istituto superiore di polizia ed alla Scuola di perfezionamento per le forze di polizia.

### Titolo II - Capo III

#### Art. 71.

Promozione per merito straordinario degli appartenenti al ruolo degli agenti e degli assistenti.

La promozione alla qualifica superiore può essere conferita anche per merito straordinario agli agenti, agli agenti scelti, agli assistenti principali che nell'esercizio delle loro funzioni abbiano compiuto operazioni di servizio di particolare rilevanza, dando prova di eccezionale capacità e dimostrando di possedere qualità tali da dare sicuro affidamento di assolvere lodevolmente le funzioni della qualifica superiore, ovvero abbiano

corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica ovvero abbiano conseguito eccezionali riconoscimenti in attività attinenti ai loro compiti, dando notevole prestigio all'Amministrazione della pubblica sicurezza.

#### Art. 72.

Promozione per merito straordinario degli assistenti capo e degli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti.

La promozione alla qualifica superiore può essere conferita anche per merito straordinario agli assistenti capo, ai vice sovrintendenti e ai sovrintendenti principali, i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, abbiano compiuto operazioni di servizio di particolare importanza, dando prova di eccezionale capacità, o abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica, dimostrando di possedere le qualità necessarie per bene adempiere le funzioni della qualifica superiore ovvero abbiano conseguito eccezionali riconoscimenti in attività attinenti ai loro compiti, dando particolare prestigio all'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Al personale con qualifica di sovrintendente capo, che si trovi nelle condizioni previste dal precedente comma, possono essere attribuiti, o la classe superiore di stipendio o, se più favorevoli, tre scatti di anzianità.

#### Art. 73.

Promozione per merito straordinario degli appartenenti al ruolo degli ispettori.

La promozione alla qualifica superiore può essere conferita anche per merito straordinario ai vice ispettori, agli ispettori principali, i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, abbiano compiuto operazioni di servizio di particolare importanza, dando prova di eccezionale capacità, o abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica, dimostrando di possedere le qualità necessarie per bene adempiere le funzioni della qualifica superiore.

Al personale con qualifica di ispettore capo, che si trovi nelle condizioni previste dal precedente comma, possono essere attribuiti, o la classe superiore di stipendio o, se più favorevoli, tre scatti di anzianità.

#### Art. 74.

Promozione per merito straordinario degli appartenenti al ruolo dei commissari e dei dirigenti.

La promozione alla qualifica superiore può essere conferita anche per merito straordinario ai vice commissari, ai commissari capo, ai vice questori aggiunti ed ai primi dirigenti che nell'esercizio delle loro funzioni, al fine di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica abbiano corso grave ed effettivo pericolo di vita ovvero, nel portare a compimento operazioni di servizio di eccezionale rilevanza, abbiano messo in luce eccezionali capacità professionali dimostrando di poter adempiere alle funzioni della qualifica superiore.

#### Art. 75.

Decorrenza delle promozioni per merito straordinario.

Le promozioni di cui agli articoli precedenti decorrono dalla data del verificarsi del fatto e vengono conferite anche in soprannumero, riassorbibile con le vacanze ordinarie.

Le promozioni per merito straordinario possono essere conferite anche a coloro i quali siano deceduti nel corso o in seguito ai fatti che hanno dato luogo alla proposta di promozione, con la decorrenza prevista dal comma precedente.

La proposta di promozione per merito straordinario è formulata, non oltre sei mesi dal verificarsi dei fatti, dal questore della provincia in cui sono avvenuti, su rapporto del dirigente dell'ufficio o del reparto.

Sulla proposta decide il Ministro, previo parere degli organi di cui agli articoli 68 e 69, secondo le rispettive competenze, salvo che per la proposta relativa all'assistente capo, sulla quale il parere viene espresso dalla commissione per i sovrintendenti.

Un'ulteriore promozione per merito straordinario non può essere conferita se non siano trascorsi almeno tre anni dalla precedente. In tal caso, qualora si verificano le condizioni previste dai precedenti articoli, al personale interessato possono essere attribuiti, o la classe superiore di stipendio, o, se più favorevoli, tre scatti di anzianità.

#### Titolo II - Capo IV

##### Art. 76.

Richiamo in caso di mobilitazione.

Il personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato in caso di mobilitazione rimane a disposizione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza ed è indisponibile al richiamo alle armi nelle Forze armate dello Stato.

Il personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato cessato dal servizio a domanda prima del compimento del limite d'età previsto per il collocamento a riposo viene iscritto in apposito ruolo.

Il predetto personale rimane a disposizione della Polizia di Stato e si applicano nei suoi confronti per il richiamo in servizio le norme di cui all'art. 59.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano al personale di cui alla legge 8 luglio 1980, n. 343, cessato dal servizio al termine del periodo di leva o al termine del primo anno di trattenimento in servizio.

Il personale destituito dal servizio ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, viene posto a disposizione dei distretti militari competenti.

##### Art. 77.

Accertamenti medico-legali.

Nei confronti del personale appartenente ai ruoli istituiti dall'art. 1 del presente decreto legislativo si applicano le norme concernenti gli accertamenti medico-legali previste per gli appartenenti al disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

##### Art. 78.

Orario di servizio.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 63 della legge 1° aprile 1981, n. 121, per il periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, l'orario di servizio del personale della pubblica sicurezza è di quarantadue ore settimanali, di cui due retribuite in misura pari a quella prevista per le prestazioni di lavoro straordinario.

##### Art. 79.

Tessera di riconoscimento.

Agli appartenenti ai ruoli di cui all'art. 1 viene rilasciata dal capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza una speciale tessera di riconoscimento, le cui modalità e caratteristiche saranno stabilite dal Regolamento di servizio.

La stessa tessera viene rilasciata ai dirigenti preposti agli uffici e direzioni centrali di cui al primo comma dell'art. 5 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché ai vice capo della Polizia.

##### Art. 80.

Norme particolari.

I direttori dell'ufficio di cui alla lettera a) dell'art. 5 della legge 1° aprile 1981, n. 121 e dell'ufficio centrale ispettivo, nonché quelli delle Direzioni centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza, operano alle dirette dipendenze del capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, il quale può delegare i vice capo della Polizia a sovrintendere ad uno o più settori del dipartimento.

Il direttore dell'ufficio di cui alla lettera a) dell'art. 5 della legge 1° aprile 1981, n. 121, opera con la sovrintendenza del vice capo della Polizia preposto all'attività di coordinamento e pianificazione.

**Art. 81.**

Disposizioni finali.

Per quanto non previsto dal presente decreto legislativo, al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, si applicano, in quanto compatibili, le norme relative agli impiegati civili dello Stato.

**Art. 82.**

Clausola finanziaria.

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede, ai sensi dell'art. 115 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con i fondi stanziati sul capitolo 2510 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1982 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Tabella B

LIMITI DI ETA' PER IL COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL PERSONALE

DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETA FUNZIONI DI POLIZIA

Ruolo degli agenti..... Al compimento degli anni 58

Ruolo degli assistenti..... Al compimento degli anni 58

Ruolo dei sovrintendenti..... Al compimento degli anni 60

Ruolo degli ispettori..... Al compimento degli anni 60

Ruolo dei commissari..... Al compimento degli anni 60

Ruolo dei dirigenti..... Al compimento degli anni 60

Provvedimenti successivi:

CFR DPR 24.04.1982 n. 337 ART 2

CFR DPR 24.04.1982 n. 338 ART 2

CFR L 12.08.1982 n. 569 ART 1

MOD DL 04.10.1990 n. 276 ART 1

CFR DLT 12.05.1995 n. 197 ART 13

MOD DL 02.10.1995 n. 412 ART 3



[consap@rdn.it](mailto:consap@rdn.it)